

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Ai Sindaci dei Comuni Siciliani
Ai Presidenti delle Province Siciliane
Alle Associazioni di Comuni e Province rappresentate
nella Conferenza Regione – Autonomie Locali
Alle Società d'ambito in liquidazione degli ex ATO Rifiuti
Alle Prefetture della Sicilia
e, p.c.
Al Presidente della Regione Siciliana
Agli Assessori Regionali
Alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Sicilia
Alla Procura regionale della Corte dei Conti
Al Comando Regionale della Guardia di Finanza
Al Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri
Alle Direzioni distrettuali Antimafia della Sicilia
LORO SEDI

**DIRETTIVA IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI**

Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 integrata e modificata
dalla Legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3

N. 1/2013

Circolare Prot. n. 221 dell' 1/2/2013



L'Assessore Regionale per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale 29 dicembre 1962, n° 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana".

VISTA la Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria."

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i. "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche...".

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana".

VISTO l'art. 4 della Legge regionale 10 dicembre 2001 n° 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale".

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione".

VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione".

VISTO il D.P. Reg. 28 giugno 2010, n. 370 "Rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endo dipartimentale dei dipartimenti regionali".

VISTA la Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti " e s.m.i.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 226 del 3 luglio 2012 con la quale sono stati individuati i bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale così come delimitati dal Piano istruito dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti;

Visto il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012 che approva il Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 Ambiti territoriali ottimali

VISTO il Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486



Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia- Anno 2013

VISTO il Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159

VISTO il Protocollo di Intesa stipulato in data 14 marzo 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza;

VISTO il Protocollo di legalità del 23 maggio 2011 tra Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Confindustria Sicilia e le Prefetture Siciliane;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 451 del 30 novembre 2012

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5 dell'8 gennaio 2013

VISTA la Legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3 "Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in materia di Gestione integrata dei rifiuti" .

VISTO il D.P.Reg. n. 556/Area 1[^]/S.G. del 21 novembre 2012 con il quale il Dr. Nicolò Marino è stato nominato Assessore e contestualmente preposto all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità;

RITENUTO necessario disporre con la presente direttiva gli opportuni chiarimenti necessari per l'avvio a regime del sistema integrato della gestione dei rifiuti in Sicilia, stante la cessazione a decorrere dal 31 dicembre 2012 del regime di commissariamento straordinario della materia e il definitivo transito dal precedente regime di gestione degli ambiti territoriali ottimali alla nuova configurazione degli ambiti ex art. 5 della citata legge regionale n. 9/2010 integrati dalle disposizioni di Giunta Regionale del 3 luglio 2012, e di cui al D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012;

RITENUTO altresì necessario disporre gli opportuni indirizzi operativi discendenti dalle modificazioni intervenute all'art. 5 della citata legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e di cui all'art. 1 comma 2 della recente legge regionale n. 3/2013 in ordine alla facoltà per gli EE.LL. ricadenti in un ambito territoriale ottimale di procedere alla organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani in forma singola o associata, secondo le modalità stabilite dalla legge;

SENTITA la Conferenza Regione Autonomie Locali nella seduta dell'11 gennaio 2013 ed il successivo esame svolto in sede tecnica dalla Conferenza Regione Autonomie Locali nella seduta del 18 gennaio 2013 presso i locali dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nella quale è stata apprezzata la bozza di direttiva;

EMANA LA SEGUENTE



DIRETTIVA GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI IN SICILIA

1. QUADRO ORGANIZZATIVO

Il presente documento costituisce la prima Direttiva in materia, emanata dall'Assessore ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e successive modifiche e integrazioni.

La recente integrazione legislativa disposta con la legge regionale n. 3/2013 ha individuato l'assetto massimo teorico per l'organizzazione del ciclo di gestione integrato dei rifiuti in Sicilia ed in particolare:

1. **Ambito di programmazione** : Il *bacino di programmazione* identifica il livello territoriale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione e costituisce il punto di riferimento della *governance* del servizio e dei diversi attori istituzionali e gestionali dello stesso.

a. **Soggetto di governance**: Regione Siciliana – Assessorato Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità

b. **Funzioni**: Competenze previste dall'art. 2 della L.r. 9/2010 e funzioni di indirizzo previste dalla normativa;

c. **Atti fondamentali**: Piano Regionale dei Rifiuti, schemi di riferimento per atti costitutivi delle SRR, standard tariffari e costi standard per le fasi di gestione del servizio;

2. **Ambito territoriale ottimale (ATO)** è l'unità minima di organizzazione del servizio (art. 200 del Codice Ambientale) la cui perimetrazione è finalizzata al conseguimento di "economie di scala e di differenziazione" cui si aggiunge il più ampio insieme di finalità assegnate alla delimitazione degli ATO dal D.Lgs. 152/2006. Non sempre e non necessariamente la dimensione organizzativa ottimale coincide con il più efficiente assetto produttivo e, dunque, potrebbe verificarsi l'ipotesi di coesistenza di più imprese appaltatrici dei servizi. Non si può escludere, infatti, che all'interno di uno stesso ATO le dimensioni produttive ottimali possano conseguirsi mediante la presenza di più soggetti gestori. In tal caso, la dimensione dell'ATO non corrisponderà alla porzione di territorio oggetto di affidamento. Di conseguenza, all'interno di un singolo ATO per l'esercizio di specifiche attività gestionali sono definibili i c.d. *ambiti di affidamento* ovvero partizioni territoriali corrispondenti all'esclusiva concessa a un solo gestore. Nel caso in cui si faccia ricorso alla gara indetta dall'autorità d'ambito tale ambito di affidamento è definibile *lotto di gara*.

L'ATO si colloca, in forza delle recenti modifiche alla l.r. 9/2010, dunque, in una posizione intermedia tra il livello di programmazione regionale e quello dell'affidamento, fermo restando di norma il ruolo principale di soggetto appaltante unico del soggetto di governance dell'ATO.

a. **Soggetto di governance**: Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti



- b. **Funzioni:** Competenze previste dall'art. 6, 7 e 8 della L.r. 9/2010 e funzioni di indirizzo previsti dalla normativa;
- c. **Atti fondamentali:** Piano d'ambito, costi standard servizi , tariffe d'ambito, monitoraggio servizi, progettazione impiantistica.
3. **Aree di raccolta (ARO) :** Al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale **possono essere definiti perimetri territoriali all'interno degli ATO per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto** (aree di raccolta ottimali, d'ora in avanti ARO). Nella possibile configurazione di un ATO suddiviso in più ambiti di affidamento, occorre fare riferimento a obiettivi di efficienza ed efficacia definendo dimensioni che assicurino il conseguimento di economie di scala e differenziazione in rapporto, non solo alla popolazione servita, ma anche in funzione di fattori geo-morfologici e sociali, al fine di distribuire equamente sul territorio l'onere del servizio e minimizzare l'impatto di finanza pubblica, o, eventualmente, per sviluppare una concorrenza comparativa tra i gestori dei diversi ARO.
- a. **Soggetto di governance:** Comuni in forma singola o associata mediante lo strumento della convenzione fra enti locali
- b. **Funzioni:** Competenze previste dall'art. 5 della L.r. 9/2010
- c. **Atti fondamentali:** Piano di intervento, capitolato d'oneri e bando di gara per il servizio urbano di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti.

2. ADEMPIMENTI DI BREVE PERIODO

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento recentemente novellato dalla legge regionale n. 3/2013 prevede in estrema sintesi la articolazione del possibile scenario territoriale, in materia, con due possibili opzioni alternative:

- **un unico affidamento** per l'intero ATO che comprende la gestione integrata del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e trattamento, realizzando così la piena coincidenza tra ATO e ARO.
- **affidamento disgiunto** (ex art. 35 della Legge 448/2001 ed ex art. 5 L.r. 9/2010 e s.m.i.) per la gestione impiantistica e un affidamento per ciascuna eventuale area di raccolta (ARO).

2.2 ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE ENTRO IL 31.3.2013

Il quadro delineato al punto precedente pone in carico agli EE.LL. l'obbligo di legge di:

1. *Istituire le Società di Regolamentazione;*



2. *Adottare il Piano d'ambito;*
3. *Adottare, in coerenza con il Piano d'ambito, i piani di intervento e regolamentazione del servizio di raccolta per gli eventuali ARO;*
4. *Istituzione del monitoraggio dati in materia di gestione dei rifiuti*

Istituire le Società di Regolamentazione

In ordine al punto 1) si rammenta che la costituzione delle SRR, “*per la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale*”, è un obbligo di legge discendente dall'art. 6 della L.r. 9/2010 e s.m.i..

Essendo ormai spirati i termini previsti dall'art. 7 della L.r. 9/2010 (per la costituzione delle SRR e per l'elezione degli organi delle stesse), e' fatto obbligo agli EE.LL. che non vi abbiano provveduto di costituire entro e non oltre il **15.2.2013** le società di regolamentazione in argomento.

Ritiene questo Assessorato che, in ragione della mancata costituzione delle SRR, verrebbe a determinarsi una paralisi nella attuazione delle disposizioni normative sancite dalla legge regionale 9/2010 (impossibilità di adozione del piano d'ambito, dei piani di intervento e la definitiva cessazione delle pregresse gestioni degli ATO in liquidazione).

In buona sostanza, verrebbe a configurarsi la violazione degli adempimenti di cui alle lettere a) b) c) d), comma 1, dell'art. 14 L.r. 9/2010, in conseguenza della quale potrebbe legittimamente attivarsi la procedura prevista dal successivo comma 2 del citato art. 14.

Entro il citato termine perentorio del **15.2.2013** dovranno improrogabilmente essere adottati gli atti costitutivi e relativi statuti di tutte le SRR ed in tal senso, al fine di consentire una più snella strutturazione generale delle stesse, potrà essere adottato lo schema di statuto di società consortile a responsabilità limitata con capitale sociale minimo pari a euro 10.000,00 con facoltà di nomina di un amministratore unico ovvero del Presidente con funzioni di amministratore delegato, se in presenza di consiglio di amministrazione. A tal proposito va precisato che per soci delle SRR devono intendersi i **comuni** consorziati e non già i **sindaci**; in conseguenza, la carica di amministratore non può corrispondere con la figura fisica di sindaco, ma solo con chi dal comune viene designato *quale amministratore*, il cui potere di nomina appartiene all'assemblea dei soci delle SRR. Ne consegue che le previsioni statutarie, di cui al comma 1 dell'art. 18 dello schema di statuto s.p.a. e al comma 1 dell'art. 17 dello schema di statuto s.r.l., devono intendersi non conforme al disposto di cui all'art. 6, comma 4, della legge 9/2010. Sulla base delle superiori considerazioni per le SRR già costituite potranno essere adottate le modifiche statutarie necessarie per rispettare le esigenze di efficienza, efficacia ed economicità nella organizzazione delle società di regolamentazione.



Occorre sottolineare che, pur in presenza della previsione di costituzione di società consortile di capitali (spa o srl), la configurazione giuridica delle stesse è caratterizzata dalla natura giuridica di *consorzio di diritto privato in regime pubblico*, stante lo svolgimento di funzioni pubbliche con la conseguenza che:

1. **In materia di appalti di beni, servizi ed opere** si applicano le disposizioni del codice degli appalti alla stregua degli Enti pubblici;
2. **In materia di procedure fallimentari**, trattandosi di enti pubblici, sul piano sostanziale non trovano applicazione le norme in materia di procedure concorsuali;
3. **in materia di assoggettamento IVA**, stante il fine istituzionale e non commerciale delle stesse, comporta l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA per il riparto degli oneri fra i soggetti pubblici consorziati;
4. **in materia di assoggettamento al procedimento amministrativo** è applicabile la L. 241/90;
5. **in materia di assoggettamento alla disciplina del controllo e responsabilità prevista dall'ambito di giurisdizione della Corte dei Conti**, stante la qualificazione oggettivamente pubblica delle risorse gestite, le SRR sono soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Adottare il Piano d'ambito

Il Dipartimento per le acque ed i rifiuti provvederà, entro il **15.2.2013**, a predisporre gli schemi dei Piani d'Ambito dei 18 ATO individuati dalla L.r. 9/2010 e s.m.i. che, debitamente aggiornati, dovranno essere oggetto di approvazione da parte delle SRR, che dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il **31.3.2013**.

Appare evidente che, qualora i Comuni aderenti all'ATO intendano procedere in forma singola o associata all'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto in ambito urbano, gli stessi dovranno, ai sensi dell'art. 5 della legge 9/2010 così come novellato con la legge 3/2013, presentare apposito piano di intervento, completo degli atti di gara per l'affidamento a questo Assessorato Regionale - Dipartimento Acque e Rifiuti, per la preventiva verifica di conformità secondo le modalità di cui al successivo paragrafo, in uno al Piano d'ambito approvato.

Adottare, in coerenza con il Piano d'ambito, i piani di intervento e regolamentazione del servizio di raccolta per gli eventuali ARO

La definizione dei criteri fondamentali tramite i quali è delimitato il perimetro degli ambiti territoriali per l'organizzazione dello svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani passa per una identificazione dei fattori che caratterizzano le diverse fasi del ciclo integrato che, come noto, si articola in due fasi diverse per caratteristiche tecnologiche ed organizzative. Una prima fase, *labour intensive*, con modesti investimenti di capitale e brevi



tempi di ammortamento, che comprende lo spazzamento, la raccolta differenziata e indifferenziata e il trasporto. Una seconda fase, *capital intensive*, che richiede l'impiego di impianti ad alto contenuto tecnologico, con tempi di ammortamento elevati. Si tratta dunque di un sistema a filiera complessa, in cui all'igiene urbana si aggiunge l'esigenza di ridurre l'impatto ambientale tramite attività volte a promuovere la riduzione della produzione di rifiuti, la raccolta differenziata, il riutilizzo dei materiali, il riciclo, il recupero energetico e la minimizzazione dei conferimenti in discarica. Di conseguenza, la materia della delimitazione/identificazione territoriale degli ambiti nei quali programmare, organizzare e affidare la gestione del servizio di gestione dei rifiuti è fondamentale ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e sostenibilità ambientale.

Da qui, l'esigenza da parte del legislatore di intervenire con la previsione della gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali, in cui svolgere una gestione unitaria del servizio, disponendo regimi giuridici e organizzativi differenziati per le due fasi del ciclo dei rifiuti.

A tale proposito, la facoltà di delimitazioni di livello sub- provinciale degli ATO, nella previsione di cui all'art. 5 comma 2 bis della l.r. n. 9/2010, ha determinato l'adozione del nuovo piano di strutturazione degli ATO, approvato con D.P.Reg. n. 531/2012, prevedendo **18 dimensioni ottimali d'ambito**, funzionali all'autosufficienza di smaltimento a livello regionale e alla riduzione della movimentazione dei rifiuti, in ossequio al principio di prossimità dei centri di raccolta rispetto agli impianti. Per conseguire tale intendimento si procederà alla predisposizione di una chiara mappatura del sistema di impianti (centri di raccolta comunali, discariche, impianti di recupero), attuale e programmato, in termini di localizzazione e potenzialità autorizzata ed effettiva ovvero di nuove realizzazioni per adeguare l'autosufficienza degli ATO in termini impiantistici., che nei prossimi mesi, una volta definita la fase costitutiva delle SRR e l'adozione dei piani d'ambito, permetterà di riaggiornare il Piano Regionale dei Rifiuti..

Inoltre, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale, come detto, **potranno essere definiti perimetri territoriali infra-ambito per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto** (aree di raccolta ottimali, d'ora in avanti ARO).

L'art. 5 della L.r. 9/2010, così come innovato con la Legge n. 3/2013, consente oggi la delimitazione delle ARO all'interno dell' **ATO DI RIFERIMENTO**, e la facoltà per i Comuni di procedere all'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto – stante la natura di servizi caratterizzati da una rilevante incidenza del fattore lavoro rispetto agli investimenti (*labour intensive*) - *che non genera economie di scala* .

Appare il caso rappresentare che la facoltà per i Comuni di procedere agli affidamenti in argomento deve rispondere all'esigenza di garantire – tramite *parametri* di valutazione della capacità di assorbimento di risorse umane, attualmente impiegate dalle società d'ambito in liquidazione direttamente o indirettamente - da un lato, gli oneri di sostenibilità del servizio da



parte dei Comuni e quindi dell'utenza in termini di tassazione, e dall'altro l'esigenza di assicurare processi di reclutamento, nello spirito di salvaguardia occupazionale previsto dall'art. 19 della L.r. 9/2010.

Pertanto, al fine di rendere attuabile la previsione delle ARO di cui al citato art. 5 della L.r. 9/2010 i Comuni aderenti all'ATO di riferimento dovranno:

1. Procedere all'immediata costituzione delle SRR;
2. Approvare, nell'ambito dell'SRR (assemblea), il Piano d'ambito con la eventuale previsione delle ARO di riferimento;
3. Inviare, contestualmente al Piano d'ambito, copia del piano di intervento e relativi allegati delle singole ARO individuate nel piano d'ambito all'Assessorato per il parere di competenza;
4. ottenuto il parere dell'Assessorato, procedere all'affidamento del servizio.

Nei casi di previsione di ARO in forma associata, posto il divieto ex L.r. 9/2010 e s.m.i. di ulteriori oneri per la finanza pubblica, i Comuni potranno **esclusivamente adottare lo strumento della convenzione fra enti locali di cui all'art. 30 del TUEL.**

In tal senso il personale amministrativo impiegato dalle società d'ambito in liquidazione, previa ricognizione secondo le modalità stabilite dall'art. 19 della L.r. 9/2010 e s.m.i., transiterà in ragione dei fabbisogni individuati dagli enti locali aderenti alle SRR nell'organico di queste ultime. Il personale necessario per la gestione delle aree di raccolta ottimale potrà essere impiegato dalla SRR, in posizione di comando/distacco, presso i Comuni che gestiscono direttamente il servizio di raccolta spazzamento, trasporto dei rifiuti, ovvero presso il Comune capofila in presenza di convenzione intercomunale per la gestione del predetto servizio.

Appare evidente che il piano d'ambito ed il piano di intervento dovrà presentare **un'apposita sezione** nella quale dovrà esaustivamente essere trattato il tema del personale delle cessande società d'ambito in liquidazione, nonché dei soggetti individuati dal comma 7 dell'art. 19 della L.r. 9/2010 che deve prevedere:

1. Quadro riepilogativo del personale impiegato al 31/12/2009 nelle società d'ambito in liquidazione, secondo l'individuazione di cui alle lett. a) b) e c) del citato comma 7 della L.r.9/2010 e s.m.i. comprensivo delle Comunicazioni Obbligatorie dei singoli lavoratori dalle quali si evinca:
 - a. La data di assunzione e l'attuale permanenza in servizio;
 - b. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto;
 - c. La qualifica e la funzione ricoperta;
 - d. Il trattamento economico riconosciuto.
2. Le procedure concorsuali previste nel rispetto delle limitazioni di cui al



comma 9 dell'art. 19 della citata L.r. 9/2010 e s.m.i.;

3. La dichiarazione delle società in liquidazione che gli oneri del personale rientrino nel piano di riparto dei costi di gestione dei rifiuti fra i comuni aderenti alle stesse società, controfirmata dal Ragioniere Generale dei comuni aderenti;
4. Un piano economico- finanziario dei costi del personale in carico direttamente alle SRR per le funzioni proprie delle stesse, del personale distaccato presso le ARO in forma singola o associata e del personale che – sulla base dei capitolati d'appalto – dovrà essere assorbito nel servizio di raccolta, spazzamento e trasporto affidato.

Infine, in ordine alla organizzazione delle ARO in forma associata, si ribadisce che le attività tecnico - amministrative (in particolare, le procedure di affidamento dei servizi) dovranno essere gestite in linea con quanto previsto dall'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), cioè da un **ufficio comune**. La convenzione di istituzione della Comunità d'ARO deve individuare, pertanto, un **Ufficio Comune**, localizzato, ad esempio, presso l'ufficio tecnico del Comune dell'ARO che conta il maggior numero di abitanti.

Si sottolinea che, per ragioni legate all'efficienza del servizio, alla tutela dell'ambiente o per salvaguardare eventuali gestioni virtuose in essere, ovvero per esigenze socio-economiche la SRR può decidere di definire, all'interno del proprio ATO, più aree di raccolta ottimali. **Le relative decisioni in merito all'organizzazione del segmento di spazzamento, raccolta e trasporto** (es.: scelta della modalità di affidamento, adozione della relazione di cui all'art. 34 DL 179/2012, ecc. tariffe di riferimento;) vengono prese dalla Assemblea della SRR **in sede di approvazione del piano d'ambito, tenuto conto della volontà** dei comuni ricadenti nella rispettiva area di raccolta, ce il piano d'ambito dovrà prevedere.

In sintesi, ferma restando la facoltà dei comuni di gestire in forma singola o associata la fase di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, i relativi oneri e le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere standardizzate nel piano d'ambito (tariffe standard, struttura organizzativa delle aree di raccolta, tipologie di affidamento) al fine di determinare basi d'asta omogenee per tutto il territorio d'ambito ottimizzabili dalle singole ARO in sede di aggiudicazione.

3. **RACCOMANDAZIONI SULLE ATTIVITÀ PRIVATE DISCENDENTI DA PROCEDURE DI GARA O DI AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI.**

➤ **GESTIONE DEI SERVIZI DI CONFERIMENTO**

I servizi erogati nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti. (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, conferimento) sia nella attuale configurazione che nella nuova architettura disegnata



dalla legge regionale n.9/2010 e s.m.i., si inseriscono nel concetto più ampio di servizi essenziali per la collettività amministrata dai Comuni in ragione delle norme di attuazione dell'art. 117 lett. p) della Costituzione, così come ribadito dall'art. 4 della citata L.r. 9/2010, e rafforzato dal recente intervento legislativo. Ne deriva che la gestione integrata dei rifiuti non potrà mai determinare situazioni di pericolo sociale in termini di igiene pubblica, sanità pubblica e danno ambientale.

Conciliare l'indubbia rilevanza sociale di un servizio così importante per la collettività amministrata, con la corretta tutela della libera iniziativa d'impresa, propria di un servizio a rilevanza economica, richiede una consapevole e responsabile attività di tutti gli attori coinvolti.

Ovvero, da un lato i soggetti pubblici, in primo luogo i Comuni titolari della funzione fondamentale e della responsabilità di gestione corretta del servizio e, dall'altro, gli operatori economici con le legittime aspettative discendenti dalla regolare esecuzione dei contratti di affidamento.

In tale contesto, la pesante situazione finanziaria dei Comuni, nonché l'attuale fase di transizione dalle cessande società d'ambito in liquidazione alle nuove SRR, con la possibile gestione diretta da parte dei comuni, impone una fase moratoria, durante la quale la Regione Siciliana procederà con interventi finanziari finalizzati alla restituzione di un minimale livello di liquidità del sistema di gestione integrata dei rifiuti ex art. 19 comma 2 bis della citata legge regionale n. 9/2010.

E' indubbio che la frequente interruzione di servizi in diverse aree del territorio regionale originata dalla illiquidità delle società d'ambito in liquidazione, ancorché provocata da *mala gestio* nei rapporti fra Comuni e società d'ambito, non può essere condivisa in ragione dell'espletamento di un servizio di interesse pubblico ma deve trovare, attraverso un responsabile intervento di tutti i soggetti coinvolti, una ragionevole soluzione che consenta la messa a regime dell'intero sistema.

Pertanto, al fine di scongiurare gravissimi ed ulteriori danni erariali, derivanti dal conferimento del rifiuto in discariche fuori ambito, si invitano tutti i soggetti che esercitano servizi afferenti il ciclo integrato dei rifiuti ad esperire ogni utile iniziativa prima di procedere alla sospensione di ogni attività, fin troppo spesso prospettata verbalmente e in taluni casi con eccessiva estemporaneità.

In particolare, si invitano i soggetti, sia pubblici che privati, che gestiscono discariche nel territorio regionale:

- ad evidenziare alla controparte e, per conoscenza, al Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti, con un congruo anticipo, almeno di giorni 30, le criticità che rendono non perseguibile il servizio;
- ad individuare soluzioni alternative (piani di rientro, moratoria per i pagamenti pregressi) al ristoro immediato degli oneri da parte delle società d'ambito conferenti o da parte degli stessi Comuni.

Si evidenzia, in ordine ai rapporti creditorî dei soggetti gestori delle discariche nei confronti delle



società d'ambito in liquidazione ovvero degli stessi Comuni, che devono essere studiate ipotesi di piani di rientro compatibili con la situazione di cassa delle stesse società d'ambito ovvero dei Comuni. In tal senso, poiché dai dati in possesso dell'Assessorato il tasso di monetizzazione della TARSU per ruoli emessi si attesta su circa il 50/60%, i soggetti gestori dovranno disporre piani di rientro per le situazioni pregresse che tengano in debito conto una dinamica dei flussi di cassa di almeno 450 giorni.

Mentre per quanto riguarda gli oneri correnti - nelle more della cessazione delle società d'ambito in liquidazione ed il transito del servizio in capo ai Comuni in forma singola o associata - i gestori pubblici o privati dovranno, altresì, tener conto che le stesse società d'ambito operano in regime di finanza derivata fortemente dipendente dai trasferimenti delle quote di servizio pagate dai Comuni.

Detto sistema comporta fisiologicamente l'acquisizione della provvista finanziaria da parte delle società d'ambito non prima di 90/120 giorni, e quindi la pretesa finanziaria dei soggetti gestori di discariche con pagamento a vista o a pochi giorni dal conferimento è assolutamente illogica e non può che tradursi in rilevanti disservizi provocati.

Di contro, Comuni e società d'ambito dovranno disporre ogni utile iniziativa che consenta di attivare ogni soluzione in ordine al superamento delle criticità lamentate dai soggetti gestori (conferenze di servizio, adozione di piani di rientro o altre iniziative).

Nella considerazione che le autorizzazioni al conferimento in altre discariche, non comprensoriali, qualora derivanti da motivazioni diverse dalla chiusura per esigenze ambientali, possono configurare ipotesi di pregiudizio erariale alle finanze pubbliche, il Dipartimento Regionale per le Acque ed i Rifiuti, provvederà ad inviare copie delle autorizzazioni rilasciate ai Comuni o alle società d'ambito per il conferimento dei rifiuti in discariche diverse da quelle comprensoriali, alla Procura Regionale della Corte dei Conti con apposita relazione di accompagnamento dei presupposti che hanno determinato l'autorizzazione contigibile e urgente.

Il Dipartimento Regionale per le acque e per i rifiuti, provvederà, entro e non oltre il **28/2/2013**, alla ricognizione:

- delle discariche in esercizio,
- dei provvedimenti autorizzativi in corso,
- delle tariffe applicate ed autorizzate.

A seguito della predetta ricognizione il Dipartimento provvederà a predisporre una proposta di:

1. piano attuativo delle discariche coerente con la definizione dei nuovi 18 ATO;
2. piano tariffario regionale di conferimento in discarica.

➤ **Adempimenti discendenti da "Informative antimafia atipiche"**



Così come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5 dell'8 gennaio 2013 che richiama la precedente n. 451 del 30 novembre 2012, il Dipartimento per le Acque ed i Rifiuti deve acquisire le informative antimafia previste dal D. lgs. 06/09/2011 n. 159 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

In presenza di informative “*interdittive tipiche*” dalle quali emerge che sussiste il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, Il Dipartimento dovrà procedere all'immediata revoca dei rapporti secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

In presenza di informative “*atipiche*” che, basandosi su elementi anche indiziari, ottenuti con l'ausilio di particolari indagini, non hanno carattere di per sé interdittivo, ma consentendo l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali, alla luce dell'idoneità morale del soggetto di assumere la posizione di contraente con la P.A., il Dipartimento dovrà avviare obbligatoriamente il procedimento per l'eventuale revoca del contratto.

Il Dipartimento assegnerà alla ditta/beneficiario il termine di 15 giorni per eventuali memorie e/o controdeduzioni e, decorso tale termine e valutate le osservazioni presentate, adotterà gli eventuali provvedimenti di revoca dell'atto amministrativo emesso in precedenza.

Nei casi sia di informativa tipica interdittiva che di informativa atipica si applicano i termini e le modalità previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il Dipartimento Regionale per le Acque e per i Rifiuti provvederà, previa ricognizione dei soggetti tenutari di albi di soggetti abilitati a svolgere attività nell'ambito del ciclo dei rifiuti, a disporre la revisione delle posizioni dei singoli soggetti autorizzati ed iscritti ai predetti albi con richiesta obbligatoria di informativa antimafia, ai fini del mantenimento della iscrizione stessa.

4. SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SUL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

➤ Dati periodici società e consorzi in liquidazione ex 27 ATO

Per le attuali società d'ambito in liquidazione dei 27 ATO antecedenti alla legge regionale n.9/2010 il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti provvederà, per il tramite del Servizio Osservatorio Regionale dei Rifiuti, a richiedere senza indugio alle società d'ambito, copia dei seguenti documenti, che dovranno essere prodotti entro e non oltre il **28.02.2013**:

Bilancio al 31/12/2009 (Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, Verbale di assemblea dei soci di approvazione) con allegata la situazione contabile distinta per mastri e sottoconti riferita alle singole voci di bilancio;



Bilancio al 31/12/2010 (Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, Verbale di assemblea dei soci di approvazione) con allegata la situazione contabile distinta per mastri e sottoconti riferita alle singole voci di bilancio;

Bilancio al 31/12/2011 (Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, Verbale di assemblea dei soci di approvazione) con allegata la situazione contabile distinta per mastri e sottoconti riferita alle singole voci di bilancio;

Bilancio al 31/12/2012 (Bilancio) con allegata la situazione contabile distinta per mastri e sottoconti riferita alle singole voci di bilancio;

I verbali di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci dovranno essere trasmessi se l'approvazione è intervenuta, nel caso contrario verrà inviato il Verbale dell'Organo Amministrativo che ha approvato il bilancio. In entrambi i casi dovrà essere prodotto, se redatto il Verbale dell'Organo di revisione che ha rilasciato il prescritto parere sul bilancio.

Limitatamente ai bilanci non approvati dovrà essere presentato, se redatto, progetto di bilancio (bilancio, Nota Integrativa, Relazione sulla gestione) ferma restando in ogni caso la esibizione della situazione contabile per mastri e sottoconti riclassificata in ragione delle voci di Bilancio in forma UE;

Qualora alla scadenza del termine massimo e non prorogabile del 28.02.2013, di produzione della predetta documentazione, risultino inadempienti società d'ambito, l'Assessore Regionale per l'Energia e per i servizi di pubblica utilità provvederà a richiedere l'intervento della Guardia di Finanza in forza del protocollo di intesa stipulato con la stessa, ai fini dell'accesso presso gli enti inadempienti per l'acquisizione della documentazione richiesta.

➤ **Dati periodici Comuni**

Entro il 28.2.2013 i Comuni, secondo un format inviato dal Dipartimento per le Acque ed i Rifiuti, dovranno fare pervenire copia debitamente compilata e firmata dal Segretario Generale e dal Ragioniere Generale o responsabile del servizio finanziario del Comune dalla quale si evinca:

Data di deliberazione del consiglio comunale di adesione all'SRR di riferimento;

Dati bilancio consuntivo 2009 relativi a:

Capitolo bilancio spese società d'ambito (previsione, impegni e pagamenti);

Capitolo bilancio entrate TARSU (previsione, accertamenti e riscossioni);

Dati bilancio consuntivo 2010 relativi a:

Capitolo bilancio spese società d'ambito (previsione, impegni e pagamenti);

Capitolo bilancio entrate TARSU (previsione, accertamenti e riscossioni);

Dati bilancio consuntivo 2011 relativi a:



Capitolo bilancio spese società d'ambito (previsione, impegni e pagamenti);

Capitolo bilancio entrate TARSU (previsione, accertamenti e riscossioni);

Dati bilancio pre/consuntivo 2012 relativi a:

Capitolo bilancio spese società d'ambito (previsione, impegni e pagamenti);

Capitolo bilancio entrate TARSU (previsione, accertamenti e riscossioni);

➤ **Dati periodici SRR**

Entro il **31 marzo 2013** le SRR costituite dovranno fare pervenire al Dipartimento per le Acque ed i Rifiuti, secondo un format trasmesso dallo stesso Dipartimento, le seguenti informazioni:

Denominazione sociale SRR, sede legale, e-mail ovvero indirizzo pec dell'SRR, riferimenti telefonici;

Componenti organo di amministrazione e legale rappresentante;

Atto costitutivo e statuto adottato;

➤ **Protocollo Guardia di Finanza ed accesso in caso di inadempimento**

In forza del protocollo di intesa sottoscritto da questo Assessorato con il Comando Regionale della Guardia di Finanza in data 14 marzo 2011, verranno adottati protocolli operativi per le attività di controllo e verifica ed interventi ispettivi finalizzati al pieno adempimento della presente direttiva e delle ulteriori disposizioni impartite da questo Assessorato.

Analogamente sono in corso incontri per l'elaborazione di appositi protocolli di cooperazione istituzionale sia con l'Arma dei Carabinieri che con la Direzione Nazionale Antimafia, nell'ambito di una complessiva e distribuita attività di interscambio di informazioni utili per l'effettuazione di controllo e verifiche delle attività gestite nel territorio siciliano, e per la prevenzione di fenomeni di infiltrazione mafiosa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

5. IL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI

Fermo restando il Piano attualmente approvato, il Dipartimento regionale per le acque e per i rifiuti provvederà **entro il 31 maggio 2013** a disporre la riedizione del piano con l'aggiornamento dei Piani d'ambito (ATO) e dei Piani di intervento (ARO) approvati dalle SRR e con la finalità di:

- **Assicurare l'autosufficienza degli ATO** – occorre una individuazione puntuale sia in termini di servizi che su base infrastrutturale che assicuri nel breve e medio/lungo periodo la sostenibilità della struttura dell'ATO in termini di autosufficienza;



- **Aggiornamento scadenze intermedie** – la legge 9/2010 prevedeva delle scadenze che in ragione dei ritardi accumulati nella sua attuazione, richiedono una rivisitazione temporale degli adempimenti attuativi in ragione dello stato attuale dei servizi, degli interventi infrastrutturali programmati e realizzati, sia, infine, dei risultati attesi a breve, medio e lungo periodo;

- **Definizione di un Piano triennale degli interventi impiantistici** con particolare riguardo alla realizzazione, riattivazione e ampliamento delle discariche pubbliche ed ottimizzazione dei tempi di percorrenza dei trasporti per il conferimento;

- **Pianificazione delle linee di intervento** a valere sulle provviste finanziarie del PO FESR 2007 – 2013; PAR – FAS 2007 – 2013 e nuova programmazione 2014 - 2020, finalizzata agli interventi di cofinanziamento dei progetti infrastrutturali del piano.

Il Dipartimento Regionale provvederà ad impiantare entro il **31.3. 2013** un sistema di monitoraggio dei dati sul sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia – con la strutturazione di una tabella di metadati georeferenziati – che permetta almeno con aggiornamento semestrale di esporre i dati rilevanti sulla materia e permetta di assicurare in particolare:

1. Dati periodici sulle capacità autorizzate, abbancamento di periodo, capacità residua delle discariche;
2. Stato di avanzamento degli iter autorizzativi di impianti previsti dai piani d'ambito e di eventuali realizzazioni, ripristini e ampliamenti discariche;
3. Sistema di tracciabilità sia dei trasporti mediante sistemi informativi ITS (intelligence transport system) con dotazione dei mezzi di trasporto di black box per la verifica dei trasporti effettuati, sia di verifiche remote dei sistemi di pesatura presso le discariche di conferimento;
4. Schede informative degli impianti autorizzati (Discariche, CCR, Impianti di compostaggio e recupero) con indicazione dei soggetti autorizzati ed estremi provvedimenti di autorizzazione;
5. Dati relativi alla operatività degli ARO autorizzati nell'ambito degli ATO costituiti.

CONCLUSIONI

La presente direttiva, e gli eventuali successivi aggiornamenti, intendono porre a regime la funzione di indirizzo in capo alla Regione siciliana in uno alla funzione di gestione, controllo e verifica in capo agli EE.LL. siciliani ed alle istituende SRR.

L'espletamento di tutte queste complesse funzioni potrà consentire la normalizzazione del processo di organizzazione ed operatività della gestione dei rifiuti che in Sicilia è stata segnata da una ultradecennale gestione emergenziale, cessata lo scorso 31.12.2012.



Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia- Anno 2013

Pertanto, con una convergente azione di tutti i soggetti pubblici coinvolti (regione, province e comuni) sarà possibile, non solo rispondere ad un adempimento di legge, ma restituire alla collettività amministrata dei livelli essenziali di servizio, che sono alla base di una conseguente politica di sostegno all'attività di differenziazione e recupero.

La presente direttiva sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inoltre sarà consultabile, sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

I destinatari in indirizzo avranno altresì cura di dare diffusione della presente direttiva a tutte le proprie articolazioni interne sia centrali che periferiche.

Palermo,

L'Assessore per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità

Dott. Nicolò Marino
